

Comune di SEREN DEL GRAPPA

CAP. 32030 Provincia di Belluno C.F. 00185930252

P.za T. Vecellio n. 19 32030 SEREN DEL GRAPPA

Allegato A) deliberazione Consiliare n. 4 del 7 marzo 2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 1 **Istituzione**

1. *Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, all'interno del territorio Comunale, è disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione Consiliare n. 3 in data 7 marzo 2011 adottato ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e degli artt. 7 e 15, comma 1, della L.R. 21.01.2000 n. 3 e ss.mm.ii.*
2. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, è istituita una tassa annuale da applicare in base a tariffa, nel rispetto dei criteri e principi contenuti nel presente regolamento.
3. *Per rifiuti solidi urbani interni si intendono quelli definiti dal Titolo V (dall'art. 29 all'art. 49) del Regolamento Comunale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione Consiliare n. 3 del 7 marzo 2011; per assimilati si intendono i rifiuti solidi dichiarati urbani (R.S.D.U.) così come definiti dal Titolo III (dall' art. 12 all'art. 15) del Regolamento succitato.*

Art. 2 **Raccolta del secco mediante bidoncini**

1. La raccolta del rifiuto secco proveniente dalle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante svuotamento di idoneo bidoncino/contenitore di cui all'art. 21 del Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana, consegnato dal Comune, per ciascuna utenza.
2. E' fatto obbligo al contribuente di provvedere al ritiro del medesimo presso gli uffici Comunali. Fanno eccezione le utenze situate nelle aree per le quali il Comune non ha previsto la raccolta dei rifiuti con il sistema del bidoncino per il secco.
3. Per la consegna del nuovo bidoncino o per la sua sostituzione è dovuto il pagamento di una quota il cui ammontare viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Art. 3 **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi, conduca o detenga locali, od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio Comunale in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, indipendentemente dal fatto che, per qualsiasi motivo, non se ne usufruisca.
2. La tassa è dovuta con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Per Enti, Società, Ditte ed Associazioni, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, oppure del legale rappresentante, con vincolo di solidarietà a carico dei rappresentanti stessi e/o degli amministratori.

Art. 4 **Decorrenza della tassa**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione, computando per intero il mese se l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da diritto alla riduzione della tassa. A tal fine il mese di cessazione si computa per intero se l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito della denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.
5. Nel caso di cessazione dell'occupazione, il bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato dovrà essere lasciato nell'abitazione per essere utilizzato dal nuovo occupante.
6. Nel caso di consegna o di sostituzione di un nuovo bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, per motivi anche non imputabili all'utente, è dovuto il pagamento di una quota il cui ammontare viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Art. 5 **Misura della tassa**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione, la conduzione e/o la detenzione di locali ed aree scoperte, distintamente accatastati, a qualsiasi uso adibiti.
2. La tassa è commisurata alle quantità medie ordinarie dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché ai costi per la raccolta e lo smaltimento del servizio medesimo.
3. Le tariffe, per ogni categoria omogenea, sono determinate secondo il rapporto di copertura dei costi per il servizio, contenuto nei limiti di legge e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 61, comma 3 bis, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, ai fini della determinazione del costo di esercizio e della relativa percentuale di copertura della spesa, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana una quota pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti soli urbani.
La tassa è articolata nelle fasce di utenza **domestica e non domestica**.
4. Per le utenze domestiche la tariffa si compone di una parte fissa e di una parte variabile commisurata ai componenti il nucleo familiare risultanti al 30 giugno dell'anno di imposizione o proporzionalmente ai mesi di residenza. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si conteggiano i componenti oltre il quinto.
5. In caso di due nuclei familiari conviventi, composti da anziani e rispettiva badante, la tassa verrà applicata considerando una unica utenza costituita dal numero complessivo dei componenti.
6. La parte variabile della tariffa delle abitazioni di residenza, ricomprende anche un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.
7. La tariffa relativa alle unità immobiliari adibite a civile abitazione, occupate saltuariamente, è stabilita in un importo fisso. Tale importo ricomprende un numero massimo di svuotamenti attribuiti nell'arco di un anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.
8. Per le utenze situate nelle aree per le quali il Comune non ha previsto la raccolta del rifiuto secco mediante conferimento in appositi bidoncini, la parte variabile della tariffa viene determinata con esclusivo riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare.

9. Nel caso di due unità immobiliari distintamente accatastate, per le quali l'utilizzatore dimostra che sono adibite ad unica abitazione (unico numero civico, unico ingresso, ecc.), la tassa è dovuta per un solo immobile. Nel caso contrario il secondo immobile sarà soggetto al pagamento dell'importo fisso previsto per le utenze domestiche e avrà l'obbligo di dotarsi di un ulteriore bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato.
10. Per le utenze non domestiche, la tariffa si compone di due parti: la prima relativa ai costi fissi del servizio commisurata al numero totale di utenze, la seconda relativa ai costi variabili di smaltimento applicata ad unità di superficie. La parte variabile della tariffa, ricomprende, inoltre, un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il secco, attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.
11. Per tutte le utenze, ogni svuotamento del bidoncino per il rifiuto secco, eccedente il limite massimo ricompreso nella parte variabile della tassa, è dovuta una quota aggiuntiva determinata contestualmente alla determinazione delle tariffe.
12. La quota aggiuntiva corrispondente al numero degli svuotamenti del bidoncino, eventualmente eccedenti il limite massimo previsto, verrà riscossa contestualmente alla tassa relativa all'anno successivo.

Art. 6

Convenzioni per il conferimento di rifiuti speciali assimilabili

1. Per le utenze non domestiche, la tassa determinata con le modalità stabilite dall'art. 5 del presente Regolamento è dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mentre è prevista la stipulazione di apposite specifiche convenzioni per l'eventuale conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana.
2. In tal caso, al Comune è dovuto un rimborso da quantificare, di volta in volta, in rapporto alla quantità e qualità del rifiuto speciale non pericoloso assimilato.

Art. 7

Deliberazioni di tariffa

1. La misura delle tariffe da applicare alle categorie omogenee individuate nel successivo art. 8 sarà stabilita dal Comune con provvedimento da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, e, comunque, nei termini previsti da disposizioni di legge. In caso di mancata adozione della deliberazione suddetta nei termini di legge e di Regolamento, si intenderanno prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.
2. Ai fini del controllo di legittimità, la suddetta deliberazione deve indicare le valutazioni ed i criteri adottati, ossia le ragioni, che hanno dato origine ai rapporti stabiliti tra le tariffe; deve altresì indicare i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi di servizio, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento della tariffa per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. Le deliberazioni tariffarie divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 8
Classificazione delle categorie

1. Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, i locali e le aree tassabili sono suddivisi nelle seguenti classi di utenza:

-) UTENZE DOMESTICHE

-) UTENZE NON DOMESTICHE:

n.	descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Esposizioni, autosaloni
4	Alberghi con ristorante
5	Alberghi senza ristorante
6	Case di cura e riposo
7	Uffici, agenzie, studi professionali
8	Banche ed istituti di credito
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
11	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
13	Attività industriali con capannoni di produzione
14	Attività artigianali di produzione beni specifici
15	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
16	Bar, caffè, pasticceria
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
18	Plurilicenze alimentari e/o miste
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
20	Discoteche, night club

Art. 9
Riduzione tariffe per particolari condizioni di uso

1. Gli occupanti degli insediamenti, anche se situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti nelle aree di raccolta più vicine. La tariffa è pertanto è ridotta del 50% per tutte le case sparse stabilmente abitate situate fuori dall'area di raccolta (oltre i 400 ml. di strada dal più vicino punto di raccolta).
2. La tariffa è ridotta del 30 per cento per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, per locali situati entro i 400 ml. di strada dal più vicino punto di raccolta.
3. La tariffa è ridotta del 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale purché iscritti ai Contributi Agricoli Unificati e siano in possesso di almeno 1 U.B.A.
4. Sono computate per metà le superfici riguardanti le aree scoperte, dove si producono rifiuti, a qualsiasi uso adibite, (ad esclusione di quelle accessorie e/o pertinenziali ai locali adibiti a civile abitazione) siano esse stesse operative od accessorie ad aree o locali operativi.
5. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è ridotta del 20% per i possessori di composte, di concimaia, o cumulo. Tale condizione deve essere autocertificata dall'utente mediante una dichiarazione da rendere all'ufficio tributi. Nel caso in cui venga accertato un utilizzo parziale o saltuario il diritto alla riduzione decade dal 1° gennaio dell'anno di imposizione e verrà emesso motivato avviso di accertamento con sanzione dal 50 al 100% con un minimo di € 51,00=.

L'applicazione della riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione alla convenzione ovvero di attivazione dell'attività di compostaggio domestico dell'anno in corso.

6. Le utenze non domestiche inserite nelle classi tariffarie n.15,16,17,18,19 hanno diritto al rimborso o sgravio del 20% della parte variabile iscritta a ruolo nel caso in cui dimostrino che parte dei propri rifiuti assimilati agli urbani è stata avviata ad attività di riciclaggio o smaltita, comunque, mediante ditte specializzate non utilizzando il servizio comunale.
7. La tassa relativa alle utenze non domestiche, qualora non venga iniziata l'attività od essa venga a cessare, ed i locali, pur mantenendo la stessa destinazione, non siano utilizzati, è dovuta solo nella misura corrispondente alla tariffa prevista per la parte fissa stabilita per ciascuna categoria..
8. Al fine di incentivare la riduzione della frazione secca dei rifiuti, possono essere attribuite riduzioni della tassa, in sede di determinazione delle tariffe.

Art. 10

Esclusioni ed esenzioni

1. Non sono soggetti a tassazione i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno o per parte di esso, purché non risultino allacciati ai servizi di rete del servizio idrico e dell'energia elettrica, non siano adibiti ad uso alcuno e siano privi di arredamento, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione. Nessuna esenzione potrà essere concessa ai sensi del presente comma a persona che risulti residente nel fabbricato per il quale viene vantato il completo non utilizzo.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alla normativa vigente.
3. Sono escluse dall'imposizione le aree scoperte pertinenziali e/o accessorie di civili abitazioni (terrazze, balconi, ecc.) ai sensi dell'art. 3, comma 68, lett. c) della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
4. Sono escluse dall'imposizione le aree destinate a verde.
5. Sono, altresì, esenti dal pagamento della tassa:
 - a) gli edifici adibiti al culto pubblico ed i sagrati delle Chiese;
 - b) i locali adibiti ad Uffici Comunali, servizi ed edifici Comunali gestiti in forma diretta con le relative aree;
 - c) le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza, dichiarata e riconosciuta dalla Giunta Comunale con specifico atto.

Art. 11

Concorrenza di più condizioni di riduzione tariffa

1. Nel caso di concorrenza di più presupposti per i quali è prevista l'applicazione di riduzioni tariffarie verrà applicata una sola di esse, la più vantaggiosa per il contribuente.

Art. 12 **Denunce**

1. I soggetti passivi come individuati all' art. 3 del presente Regolamento, danno immediata comunicazione al Comune mediante denuncia unica in carta semplice, dell'inizio dell'occupazione o detenzione, delle superfici dei locali ed aree tassabili siti nel territorio Comunale. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Comunale competente.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme indicate al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, alla composizione del nucleo familiare per le utenze di residenza ed ogni altra informazione che possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo.
3. La denuncia originaria o di variazione deve contenere l'indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici ed identificativi del contribuente, l'ubicazione dell'immobile e la sua superficie, la destinazione alla quale i locali sono adibiti, la composizione del *nucleo familiare in caso di utenza di residenza, l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione, il codice del bidoncino relativo all'utenza ed ogni ulteriore eventuale notizia ritenuta utile ai fini della tassazione.*
4. La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente stesso o da uno dei coobbligati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento o, in caso di persona giuridica, dal rappresentate legale.
5. L'applicazione di eventuali riduzioni e/o esenzioni della tassa, ai sensi dell'art. 9 commi 1, 2, 3 e 4, del presente Regolamento, dovrà essere richiesta mediante presentazione di idonea domanda da parte dell'interessato indicante dettagliatamente i presupposti e le disposizioni regolamentari in base ai quali viene inoltrata. L'accoglimento della richiesta, previo controllo da parte dell'Ufficio competente, avrà effetto dall'anno successivo a quello nel quale la domanda è stata prodotta.
Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta o dell'esenzione applicata. Con l'accertamento della mancata denuncia si provvederà al recupero del tributo.
6. Variazioni e/o iscrizioni a ruolo potranno essere effettuate d'Ufficio, anche in assenza della denuncia di cui ai comma precedenti, in seguito ad acquisizione dati presso gli Uffici Comunali.

Art. 13 **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. La tassa è dovuta dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno, anche se effettuate in modo non continuativo ma ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale riferita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
3. Per l'applicazione e la riscossione della tassa si applicano le disposizioni contenute nell'art. 77 del Decreto Legislativo n. 507/1993 così come modificato dalla legge n. 549 del 28.12.1995 e successive.

Art. 14 **Accertamento**

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 4 comma 2, del presente Regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Art. 15 **Verifiche d'Ufficio**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce, o acquisiti in sede di accertamento d'Ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio Comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia locale o i dipendenti dell'Ufficio Comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile, oppure mediante rilevazione della superficie dei locali effettuata attraverso le planimetrie richieste all' Ufficio del Territorio addebitando le spese all'utente.

Art. 16 **Riscossione**

1. La riscossione della tassa smaltimento rifiuti è effettuata direttamente dal Comune in due rate. I ruoli di cui al DPR 602/73 sono sostituiti da una comunicazione resa nelle forme dell'avviso di cui all'articolo 17 del presente regolamento.
2. In caso di omissione o di infedeltà di denuncia, gli avvisi di accertamento possono indicare direttamente la scadenza delle rate di pagamento.
3. In caso di omissione di pagamento alla scadenza, si applicano, a partire da quella, gli interessi moratori fissati per legge.
4. In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti, la sanzione attualmente prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/97 è irrogata direttamente negli atti di riscossione coattiva.

Art. 17 **Conto corrente contribuente**

1. Il comune predispone ed invia ad ogni contribuente un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.

2. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dall'indicazione contenuta nell'avviso, è tenuto a comunicare al comune gli elementi errati indicati nell'avviso.

Art. 18
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie è effettuata dal comune con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto numero 639 del 14.04.1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di alcuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a € 10,00=. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.
3. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al costo che si debba sostenere per la loro riscossione.

Art. 19
Rimborsi

1. In caso di errore, di duplicazione o di ingiusta tassazione, effettuato dal Comune deve essere disposto lo sgravio od il rimborso della tassa non dovuta ed iscritta a ruolo, entro novanta giorni dalla contestazione da parte del contribuente.
2. Lo sgravio del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto e non ancora pagato, è disposto dal Responsabile del servizio con provvedimento motivato.
3. E' ammesso altresì il rimborso diretto da parte dell'economista Comunale della tassa, o parte di essa, ingiustamente pagata dal contribuente, in seguito ad erronea iscrizione a ruolo, su richiesta dell'interessato, qualora l'errore sia immediatamente individuato e riconosciuto da parte dell'Ufficio competente.
La richiesta di rimborso, dovrà essere formulata dal contribuente interessato entro e non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Art. 20
Sanzioni

1. Per quanto concerne l'applicazione di sanzioni, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. In caso di accertato rifiuto del contribuente al ritiro del bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato è prevista la sanzione di € 20,00.

Art. 21
Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, vigenti al momento della sua applicazione.

Art. 22
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.

